SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

Testo aggiornato del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

93A6158

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio provinciale di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Ancona, a seguito delle dimissioni del presidente e dei componenti la giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Ancona è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Concetta Sorbilli Lasco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia suddetta fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Ancona si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal presidente e dai componenti la giunta, in data 9 dicembre 1993

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 20 dicembre 1993, 27 gennaio e 7 febbraio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Ancona ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 154/13-5 Gab. del 10 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio provinciale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Ancona ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Concetta Sorbilli Lasco.

Roma, 26 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1889

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994

Scioglimento del consiglio provinciale di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nella provincia di Lucca, a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Lucca è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Todisco Grande è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Lucca — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 febbraio 1994, da venti consiglieri

Il prefetto di Lucca, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 457/13.1/Gab. del 7 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Lucca ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia nella persona del dott. Giuseppe Todisco Grande.

Roma, 26 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1888

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sagrado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sagrado (Gorizia), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sagrado (Gorizia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Spoldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sagrado (Gorizia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 febbraio 1994, da sei consiglieri, che si aggiungono alle dimissioni di altri due componenti del civico consesso presentate in data 7 e 9 dicembre 1993.

Il prefetto di Gorizia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.12/41/94-Gab. del 3 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sagrado (Gorizia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Spoldi.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1886

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sermide.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sermide (Mantova), a causa delle dimissioni presentate da diciannove consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sermide (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Pozzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sermide (Mantova) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 gennaio 1994, da diciannove consiglieri.

Il prefetto di Mantova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1172/13.4 Gab del 29 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimessa la quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sermide (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Pozzi.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1887

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Maiori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Maiori (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maiori (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Di Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maiori (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 gennaio 1994, da undici consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.365/Gab del 17 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maiori (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marisa Di Vito.

Roma, 26 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1890

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Ferno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ferno (Varese), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri assegnati dalla legge, non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ferno (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Lapolla è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ferno (Varese) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa dapprima delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 6 novembre 1993, che hanno provocato la decadenza dell'intera giunta e, successivamente, delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da tutti i consiglieri.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 74/13 Gab. del 4 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si dimesso l'intero corpo consiliare, ri ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ferno (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Lapolla.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1891

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Barano d'Ischia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Barano d'Ischia (Napoli) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Gaudioso;

Considerato che il predetto amministratore, con decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 1993, è stato rimosso dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Barano d'Ischia (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Barano d'Ischia (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Gaudioso.

Il citato amministratore, con decreto ministeriale del 28 dicembre 1993, è stato rimosso dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la rimozione del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barano d'Ischia (Napoli).

Roma, 25 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Vico del Gargano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Vico del Gargano (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vico del Gargano (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Orazio Ciliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vico del Gargano (Foggia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 gennaio 1994, da tutti i consiglieri.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 371/13.4/Gab del 28 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimesso l'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vico del Gargano (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Orazio Ciliberti.

Roma, 26 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1893

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni a Piro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Giovanni a Piro (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni a Piro (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Supino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni a Piro (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 gennaio 1994, da undici consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.403/Gab del 18 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può innovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni a Piro (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuseppina Supino.

Roma, 26 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1894

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Caldiero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Caldiero (Verona), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Caldiero (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Renata Carletti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caldiero (Verona) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 dicembre 1993, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1508.13 12/Gab. del 28 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caldiero (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.ssa Renata Carletti.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1895

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccapiemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roccapiemonte (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccapiemonte (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Vitale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccapiemonte (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in data 31 gennaio 1994, da tutti i consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.738/Gab del 31 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimesso l'intero corpo consiliare, si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccapiemonte (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Massimo Vitale.

Roma, 26 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1896

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Motta Montecorvino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Motta Montecorvino (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Motta Montecorvino (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Liguori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Motta Montecorvino (Foggia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 gennaio 1994, da otto consiglieri che si aggiungono alle precedenti dimissioni di un altro membro del civico consesso, presentate in data 25 maggio 1993.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 347/13.4/Gab. del 27 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Motta Montecorvino (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ernesto Liguori.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1897

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Peschici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Peschici (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Peschici (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Peschici (Foggia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dodici consiglieri.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 254/13.4/Gab. del 18 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Peschici (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Di Bari.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1898

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 13 ottobre 1992, n. 584.

Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione della senseria per il collocamento della gente di mare;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042, relativa alla istituzione di uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le capitanerie di porto;

Visti gli artt. 125, 126, 1176, 1177 del codice della navigazione;

Visto l'art. 2098 del codice civile;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di dettare una nuova normativa generale sostitutiva delle norme particolari che attualmente regolano il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;

Vista la comunicazione in data 14 febbraio 1992 prot. n. 4140589 alla presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ricorso al collocamento

1. Il ricorso al collocamento e obbligatorio per l'arruolamento dei marittimi disoccupati (sottufficiali e comuni) da imbarcare su tutte le navi nazionali di qualsiasi tipo, per qualsiasi scopo armate, e per l'imbarco di marittimi italiani su navi di bandiera estera noleggiate a scafo nudo da armatori italiani.

2. Non sono soggetti all'obbligo del collocamento:

i marittimi in regime di «continuità di rapporto di lavoro» con l'armatore;

i marittimi che intendono essere imbarcati:

a) su navi inferiori a 50 T.S.L. o su velieri e motovelieri;

b) su rimorchiatori in servizio locale,

c) sulle navi che esercitano il traffico locale;

d) sulle navi che effettuano la pesca costiera;

e) su navi da carico aventi tonnellaggio compreso tra 50 e 150 T.S.L. con contratto a compartecipazione;

f) su navi da pesca aventi tonnellaggio compreso tra 50 e 150 T.S.L. che effettuano la pesca mediterranea ovvero oltre gli Stretti con contratto a parte.

Art. 2.

Tenuta e contenuto dei registri di collocamento

1. Per ciascuna qualifica l'ufficio di collocamento cura la tenuta dei registri dei marittimi disoccupati elencati in ordine numerico di iscrizione.

2. I registri indicano per ogni marittimo:

il numero d'ordine e la data di iscrizione,

nome, cognome e data di nascita;

il compartimento marittimo di immatricolazione con il relativo numero;

il domicilio;

la data ed il motivo della cancellazione o, in caso di imbarco, il nome e il numero di iscrizione della nave sulla quale l'iscrizione è stato imbarcato;

la motivazione dell'eventuale ripristino del numero di turno.

3. I registri suddetti potranno essere tenuti anche mediante sistemi informatici.

Art. 3.

Istituzione dei turni

1. Presso ogni ufficio di collocamento è istituito un turno generale per ciascuna qualifica prevista dal presente regolamento, nel quale vengono iscritti, a loro richiesta, i marittimi disoccupati (sottoufficiali e comuni) che desiderano essere imbarcati.

2. I marittimi possono chiedere l'iscrizione presso un qualsiasi ufficio di collocamento, indipendentemente dal domicilio, dalla abituale residenza o dal compartimento di immatricolazione.

3. È vietata l'iscrizione presso più uffici di collocamento.

4. L'armatore, indipendentemente dal suo luogo di residenza, per l'imbarco di personale su navi da crociera o da passeggeri o su quelle da carico superiori alle 3000 T.S.L., e comunque in tutti i casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è tenuto a promuovere l'istituzione presso gli uffici di collocamento di propri turni particolari, suddivisi per qualifica, e ad iscrivere il personale disoccupato, compreso quello di fiducia, necessario per i servizi di bordo.

Art. 4.

Modalità per l'iscrizione nei turni

1. Per l'iscrizione al turno generale l'interessato deve far pervenire all'ufficio di collocamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'autorità marittima, il comune di residenza, l'armatore od un suo rappresentante, ovvero l'organizzazione sindacale di categoria, domanda in carta semplice corredata del libretto di navigazione.

2. L'interessato deve inoltre dichiarare la sua qualità di disoccupato. Tale dichiarazione dovrà essere confermata allo stesso ufficio ogni sei mesi, pena la cancellazione dai turni.

3. È ammessa la richiesta verbale di iscrizione purché effettuata personalmente dal marittimo.

4. Per l'iscrizione nei turni particolari l'armatore deve avanzare richiesta scritta, corredata del libretto del marittimo che intende far iscrivere.

5. I marittimi da iscrivere per la prima volta nei turni particolari devono essere individuati tra quelli iscritti nel turno generale di qualsiasi ufficio di collocamento o nel turno particolare di riserva, qualora istituito.

6. Prima di procedere all'iscrizione l'ufficio deve accertare che:

il libretto di navigazione sia in corso di validità;

l'annotazione relativa all'ultimo sbarco sia redatta secondo le vigenti disposizioni;

la qualifica spettante al richiedente corrisponda ai titoli, alla navigazione effettuata ed alle mansioni svolte;

il marittimo sia stato sottoposto alle visite mediche previste dalle vigenti disposizioni.

7. Il marittimo che chiede di essere iscritto nel turno generale per una qualifica inferiore a quella cui ha diritto, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta. Analoga dichiarazione dovrà essere resa se la richiesta viene effettuata per l'iscrizione nei turni particolari.

8. Il marittimo iscritto nel turno generale, può chiedere il passaggio ad altra qualifica, se in possesso dei requisiti previsti. Nella nuova qualifica occuperà l'ultimo posto della graduatoria.

9. Qualora la nave si trovi all'estero, i passaggi ad una qualifica superiore possono essere effettuati solo per casi di assoluta ed inderogabile necessità di servizio.

10. Le funzioni inerenti la nuova qualifica saranno espletate sino al ritorno della nave nel primo approdo nazionale.

Art. 5.

Richiesta d'imbarco e sua pubblicità

1. Le richieste d'imbarco di personale devono essere presentate a cura dell'armatore, o di un suo rappresentante, all'ufficio di collocamento almeno il giorno precedente la chiamata.

2. Le richieste urgenti devono specificare i motivi per i quali sono state avanzate.

3. Sono considerate urgenti le chiamate effettuate per navi che sostano in porto meno di 12 ore ovvero quelle per motivazioni impreviste ed imprevedibili, comunque non imputabili all'armatore.

4. È consentito presentare la richiesta di imbarco per navi non ancora giunte in porto, per le quali è prevista una sosta inferiore a 12 ore. Tale richiesta è accolta a condizione che sia avanzata in tempo utile perché possa essere pubblicizzata.

5. L'armatore che si avvale di turni particolari, qualora la propria nave sosti in un porto in cui non ha promosso l'istituzione di un proprio turno ai sensi dell'art. 3, può presentare istanza di imbarco presso l'ufficio di collocamento dove ha curato l'istituzione di un proprio turno particolare.

6. Per le richieste di imbarco è consentito l'uso dei moderni mezzi di comunicazione (es. fax, telex, ecc.).

7. La richiesta di imbarco viene affissa nell'albo dell'ufficio di collocamento che provvede a darne comunicazione anche agli organi di informazione locale (stampa, radio, televisione ecc.), specificando il giorno e l'ora in cui verrà effettuata la chiamata di imbarco.

Art. 6.

Chiamata d'imbarco

1. La chiamata all'imbarco avviene nel giorno ed ora stabiliti dall'ufficio di collocamento e diffusa nei modi previsti dall'art. 5.

2. La chiamata all'imbarco per una nave non ancora giunta in porto deve essere effettuata cronologicamente dopo quelle relative alle navi in porto. L'ingaggio del marittimo decorre comunque dal giorno di chiamata.

3. I marittimi compresi fra i primi dieci iscritti nel turno della qualifica chiamata, che non rispondano alla chiamata stessa, vengano cancellati dal turno.

4. Le chiamate per le quali motivi di urgenza non consentano di dare diffusione nei modi previsti dal precedente art. 5, non danno luogo alla cancellazione di alcun marittimo. Per l'imbarco si osserva ugualmente, l'ordine cronologico degli iscritti.

5. Le richieste di imbarco del personale iscritto a turno, sono numeriche; sono fatte salve le disposizioni per il personale di cui agli articoli 7 (personale di fiducia), 8 (personale per navi di particolari imprese armatoriali), 9 (personale di libera scelta) e, qualora previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro o aziendali, è ammessa la libera scelta per i marittimi iscritti nei turni particolari.

6. L'armatore o il comandante della nave non può rifiutare il marittimo avviato per l'imbarco; sono fatti salvi i casi in cui il marittimo sia stato sbarcato, per accertata colpa grave, dalla stessa nave, avvero da altra nave dello stesso armatore.

7. I marittimi che abbiano fruito di esòdo agevolato da parte dello stesso armatore o gruppo armatoriale non possono essere reimbarcati.

8. Qualora la chiamata abbia avuto esito negativo, l'ufficio di collocamento, a richiesta ed a spese dell'armatore o di un suo rappresentante, dovrà interessare altri uffici di collocamento, anche con procedura d'urgenza.

9. I marittimi iscritti in turni particolari hanno diritto di prelazione qualunque sia il porto nazionale in cui si trovi la nave.

10. Qualora i marittimi da imbarcare siano in numero superiore a quelli iscritti nei turni particolari, il maggior fabbisogno dovrà essere soddisfatto con il personale del turno particolare di riserva oppure, qualora il turno di riserva non sia stato istituito o sia insufficiente, si procede con chiamata di imbarco dal turno generale del porto dove si trova la nave.

11. Per l'imbarco di marittimi su navi ormeggiate in approdi sforniti di uffici di collocamento è data facoltà all'armatore od ai suoi rappresentanti di effettuare la richiesta di imbarco presso un qualsiasi ufficio di collocamento con le modalità previste dall'art. 5.

12. I marittimi iscritti nei turni generali non sono tenuti a rispondere alle chiamate per imbarco con contratti alla parte o a compartecipazione. In caso di mancata adesione a tale tipo di chiamata non si procede alla cancellazione.

Art. 7.

Personale di fiducia

1 È considerato di fiducia il seguente personale:

a) per le navi da carico - tutti i sottufficiali;

b) per le navi da passeggeri - tutti i sottufficiali, infermiere, un cameriere per ogni classe di passeggeri, bambinaia, guardarobiera, barista, guardiano notturno alberghiero, cambusiere, chef, 1° e 2° cuoco, dispensiere equipaggio, lavandaia, tipografo e il personale di cui alla nota in calce all'elenco del personale addetto ai servizi vari contemplato nell'allegato al presente regolamento.

2. Tale personale iscritto nel turno generale o nei turni particolari, può essere imbarcato su richiesta nominativa dell'armatore qualunque sia l'ufficio di collocamento in cui è iscritto.

Art. 8.

Personale per navi di particolari imprese armatoriali

1. Le imprese armatoriali che esercitano attività in particolari condizioni di ambiente, di mezzi e con finalità speciali (quali, ad esempio, quelle che armano le navi per la pesca atlantica, le navi da recupero, le navi scuola ed i mezzi navali speciali per le attività petrolifere off-shore e simili) possono essere autorizzati dal Ministero della Marina Mercantile ad effettuare richieste nominative di personale iscritto nei turni di collocamento.

2. I marittimi iscritti nei turni particolari, avviati all'imbarco, vengono cancellati da tali turni.

Art. 9.

Personale di libera scelta

1. L'armatore o il comandante della nave può imbarcare, con richiesta nominativa, oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 7 e 8, nei seguenti casi:

navi fino a 3000 T.S.L.;

navi estere noleggiate a scafo nudo da armatori italiani;

marittimi in soprannumero rispetto alla tabella di armamento;

marittimi designati a lavori di comandata;

marittimi imbarcati con contratti a compartecipazione o alla parte.

Art. 10.

Imbarco di personale in soprannumero

1. I marittimi in soprannumero rispetto alla tabella di armamento possono essere imbarcati, con richiesta nominativa, qualunque sia il turno di appartenenza.

2. L'imbarco del marittimo in soprannumero deve risultare da un'apposita annotazione sia sul ruolo di equipaggio che sul libretto di navigazione.

3. Il personale imbarcato in soprannumero non può sostituire il personale di tabella sbarcato dalla nave o da altre navi dello stesso armatore, anche se in navigazione od all'estero tranne che per cause di forza maggiore. In tali ipotesi la reintegrazione della tabella di armamento dovrà avvenire presso il primo scalo della nave in territorio nazionale ovvero al primo porto se la nave non è diretta in Italia e non è previsto il suo rientro entro 30 giorni dalla data dello sbarco del marittimo.

Art. 11.

Imbarco su navi fino a 150 T.S.L.

1. I marittimi iscritti ai turni di collocamento, imbarcati su navi fino alle 150 tonnellate di stazza lorda, conservano il numero di turno fino al momento della chiamata semprechè queste non vengano impiegate fuori del Mediterraneo.

Art. 12.

Imbarco di marittimi con contratti alla parte o a compartecipazione e di marittimi proprietari o comproprietari di navi.

1. Il marittimo imbarcato con contratto alla parte o a compartecipazione che, per cause indipendenti dalla sua volontà, sbarchi prima di aver compiuto 11 mesi di navigazione, viene reiscritto nel turno con il proprio numero.

2. I marittimi proprietari di almeno un carato di una nave possono essere imbarcati sulla stessa, con precedenza sugli iscritti al turno generale e particolare, nel porto in cui è fatta la richiesta di imbarco e in altri porti, purchè il titolo di proprietà risulti da apposito documento rilasciato dall'autorità marittima.

Art. 13.

Imbarco diplomati degli istituti nautici e degli istituti professionali di Stato

1. L'armatore può imbarcare con richiesta nominativa diplomati degli istituti nautici. Per la sezione di coperta in qualità di giovanotti oppure in qualità di marinai se hanno maturato almeno sei mesi di navigazione.

2. Per la sezione di macchina in qualità di giovanotti di macchina oppure in qualità di comuni di macchina se hanno maturato almeno sei mesi di navigazione.

3. I diplomati degli istituti professionali di Stato per le attività marinare delle sezioni meccanici, elettricisti e frigoristi di bordo possono essere iscritti nei turni di collocamento rispettivamente con le qualifiche di operaio meccanico, elettricista e frigorista.

Art. 14.

Imbarco su navi di bandiera estera

1. Il marittimo imbarcato su navi battenti bandiera extracomunitaria è cancellato dai turni di collocamento per il periodo di imbarco.

2. L'autorità marittima che procede all'imbarco darà comunicazione ai competenti uffici di collocamento.

Art. 15.

Rifiuto d'imbarco

1. Il marittimo non può rifiutare l'imbarco, salvo motivi di carattere eccezionale che saranno vagliati rispettivamente dall'ufficio di collocamento, o dall'armatore a seconda dell'appartenenza al turno generale o al turno particolare.

2. Il marittimo che, senza giustificato motivo, rifiuti l'imbarco, viene cancellato dal turno.

Art. 16.

Cancellazione dal turno di imbarco

1. La cancellazione dai turni di collocamento, oltre che nei casi previsti dagli articoli 4, 6, 8, 11, 14, 15, si effettua d'ufficio qualora il marittimo sia stato cancellato dalle matricole e dai registri ai sensi dell'art. 120, lettera *f)*, del codice della navigazione.

2. La reiscrizione nei turni di collocamento potrà avvenire nei casi previsti dall'art. 121 del codice della navigazione.

3. In occasione di appello generale degli iscritti nei turni di collocamento, la risposta nei termini e con le modalità previste dal bando da parte del marittimo iscritto determina lo spostamento della data di iscrizione nel turno.

4. Tale data sarà quella dell'ultimo giorno utile per rispondere all'appello medesimo.

5. L'imbarco del marittimo iscritto in turno particolare su nave di altro armatore comporta la cancellazione da tale turno.

Art. 17.

Marittimi alle armi

1. Il marittimo iscritto nel turno di collocamento che sia stato chiamato alle armi per servizio di leva, o richiamato, conserva il numero di iscrizione attribuitogli.

2. Nel caso, in cui il suo numero d'iscrizione è stato raggiunto dalle chiamate, il marittimo è reiscritto, a domanda, conservando il suo precedente numero.

3. Il termine per richiedere la reiscrizione è fissato in giorni trenta dalla data di congedo. Entro tale termine l'interessato deve far pervenire all'ufficio apposita domanda con allegata copia del foglio di congedo. Nel caso di marittimo iscritto a turno particolare tale documentazione deve essere inviata alla società nei termini previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o aziendali.

Art. 18.

Reiscrizione dei marittimi nei turni

1. I marittimi iscritti al turno generale che, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, non abbiano risposto alla chiamata per essere imbarcati possono essere reiscritti con lo stesso numero, qualora l'ufficio di collocamento riconosca valide le motivazioni addotte e probante la documentazione prodotta.

2. Sono cause di reiscrizione nei turni:

le malattie;

gli infortuni;

le misure restrittive della libertà personale non imputabili al marittimo;

la morte o malattia grave del coniuge, dei figli, dei genitori e dei fratelli.

3. Altre ipotesi devono essere sempre non dipendenti dalla volontà del marittimo e documentate.

4. La reiscrizione dei marittimi nei turni si applica anche a coloro che siano stati sbarcati per cause non dipendenti dalla loro volontà e che, a seguito di detto sbarco, non abbiano potuto ultimare il periodo di imbarco previsto dalle norme sull'avvicendamento.

5. La reiscrizione dei marittimi nei turni di cui ai commi precedenti deve essere chiesta all'ufficio di collocamento entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento dalla data di sbarco o da quella della guarigione se si tratta di sbarco per malattia od infortunio.

6. I marittimi facenti parte dei turni particolari, per ottenere la reiscrizione in detti turni da parte della società dalla quale dipendono, devono presentare le giustificazioni e produrre idonea documentazione alla società stessa, secondo le norme e le garanzie previste dai contratti collettivi nazionali o aziendali vigenti.

7. Il marittimo deve essere altresì reiscritto al collocamento con lo stesso numero di turno nella ipotesi in cui lo stesso, arruolato a viaggio, sia sbarcato entro 30 giorni dalla data d'imbarco per malattia o infortunio.

Art. 19.

Elencazione delle qualifiche

1. Nei turni di collocamento il personale è distinto secondo le qualifiche indicate nell'allegato al presente regolamento. Per l'iscrizione il marittimo deve essere in possesso dei requisiti minimi indicati a fianco di ciascuna qualifica, nonché della certificazione prevista dalla convenzione internazionale sugli «standars» di addestramento del 1978, ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739.

2. Le qualifiche e i requisiti possono essere modificati con decreto del Ministro della marina mercantile in relazione a nuove esigenze derivanti dall'evoluzione tecnologica delle navi e della conseguente modifica della ripartizione del lavoro a bordo, o dall'applicazione della citata convenzione e sue eventuali modifiche e integrazioni.

3. In via transitoria e fino al 25 novembre 1992 saranno considerate valide le qualifiche acquisite in base alle normative preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20.

Contributi e rilascio buono d'imbarco

1. Il servizio di collocamento per la gente di mare è gratuito.

2. Al funzionamento dell'ufficio provvede l'armamento italiano con il contributo di una quota per ogni persona imbarcata stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile.

3. I marittimi avviati a bordo per servizi di comandata sono considerati imbarcati ai fini del contributo armatoriale.

4. L'ufficio di collocamento deve rilasciare, al marittimo che deve essere imbarcato, il «buono d'imbarco» e deve provvedere contestualmente alla cancellazione del marittimo dal turno di collocamento e ad annotare la data di imbarco, il nome e il numero della nave.

Art. 21.

Provvedimenti disciplinari

1. I marittimi ai quali sia stata inflitta la sanzione prevista dall'art. 1252, primo comma, punto 4. del codice della navigazione hanno diritto alla reiscrizione nei turni di collocamento alla scadenza del termine indicato dal provvedimento di inibizione.

Art. 22.

Iscrizioni nei turni di marittimi appartenenti ai Paesi della Comunità economica europea

1. Ai marittimi disoccupati (sottufficiali e comuni) degli Stati membri della Comunità economica europea che abbiano interesse all'iscrizione nei turni di collocamento si applicano le norme previste dal presente regolamento per i marittimi italiani disoccupati.

2. L'istanza da presentare all'ufficio per l'iscrizione dei marittimi della Comunità europea dovrà essere corredata del libretto di navigazione o documenti analoghi rilasciati dallo Stato di appartenenza con l'indicazione del domicilio eletto.

3. Ai marittimi predetti si applicano le norme sanitarie previste per i marittimi nazionali.

4. L'avvenuto imbarco di marittimi della Comunità su navi italiane deve essere comunicato al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

Art. 23.

Iscrizioni di marittimi appartenenti a Paesi extracomunitari

1. L'imbarco di marittimi extracomunitari è disciplinato dall'art. 318, secondo comma, e dall'art. 319 del codice della navigazione.

2. Verrà consentita l'iscrizione del personale medesimo in appositi turni di collocamento, in attuazione delle disposizioni che saranno emanate ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 24

Comitato centrale per il collocamento della gente di mare

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato centrale per il collocamento della gente di mare.

2. Su richiesta del Ministero della marina mercantile oppure delle associazioni armatoriali ed organizzazioni sindacali della gente di mare, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa al collocamento dei marittimi ed all'applicazione delle norme contrattuali.

3. Il Comitato centrale nominato con decreto del Ministro della marina mercantile è presieduto dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile ed è composto come segue:

il vice direttore del lavoro marittimo e portuale;

due funzionari della Direzione generale lavoro marittimo e portuale con qualifica non inferiore a primo dirigente;

un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto,

quattro rappresentanti delle associazioni armatoriali;

quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali della gente di mare;

un funzionario di livello non inferiore alla settima della Direzione generale lavoro marittimo e portuale - segretario.

4. I rappresentanti delle associazioni armatoriali e delle organizzazioni sindacali sono scelti su designazione delle associazioni ed organizzazioni maggiormente rappresentative.

Art. 25.

Sanzioni e norme abrogate

1. Chiunque non osserva le norme del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

2. Nella materia disciplinata dal presente regolamento sono abrogate le disposizioni in contrasto o incompatibili con il medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Ministro TESINI

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1992
Registro n. 15 Marina mercantile, foglio n. 18

ALLEGATO

QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE MARITTIMO E REQUISITI MINIMI

Personale di coperta

Qualifica	Requisiti
Mozzo	avere 15 anni di età
Giovanotto di coperta	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da mozzo
Marinaio	aver compiuto 18 anni di età ed avere effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta
Tankista per petroliere	aver effettuato specifico corso di addestramento per petroliere. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi petroliere, in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune, ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista
Tankista per chimiche .	aver effettuato specifico corso di addestramento per chimiche. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi chimiche in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.
Tankista per gasiere	aver effettuato specifico corso di addestramento per gasiere. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi gasiere, in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune, ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista
Operaio di coperta	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione con qualifica di operaio meccanico o di carpentiere o di operaio motorista
Trattorista	essere in possesso della patente di guida D/E e dimostrare con idonea documentazione rilasciata da un precedente datore di lavoro di aver prestato per almeno 24 mesi attività lavorativa con mansioni richiedenti il possesso della patente sopraindicata
Stipettaio	aver lavorato almeno 3 anni presso imprese di costruzioni di mobili oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 12 in aiuto allo stipettaio
Carpentiere	aver prestato specifica attività lavorativa per almeno 3 anni in stabilimenti di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti, ovvero possedere l'abilitazione di maestro d'ascia, oppure aver effettuato almeno 3 anni di navigazione di coperta e macchina, ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo carpentiere
Ottonaio	aver lavorato per almeno 4 anni come operaio in stabilimenti di costruzione, riparazione ed allestimento navi o in stabilimenti di installazione e riparazione di impianti idraulici, oppure aver acquisito la qualifica di operaio meccanico, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo ottonaio o 36 mesi di navigazione come giovanotto
Capitano d'armi . .	aver effettuato almeno 3 anni di navigazione da marinaio
Nostromo secondo nostromo	aver effettuato almeno 4 anni di navigazione da marinaio
Primo nostromo . .	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da nostromo

Personale di macchina

Qualifica	Requisiti
Giovanotto di macchina	aver compiuto 18 anni di età
Comune di macchina . .	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione di cui 12 in servizio di macchina
Giovanotto frigorista .	aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria
Frigorista	essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione frigoristi, oppure aver lavorato per almeno 4 anni con qualifica di operaio frigorista presso stabilimenti di produzione o di riparazione di impianti frigoriferi; oppure aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione con qualifica di comune di macchina su navi da carico dotate di impianti per la refrigerazione del carico; oppure aver effettuato almeno 24 mesi di servizio su navi passeggeri in aiuto al frigorista; oppure essere in possesso della qualifica di operaio motorista, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo frigorista o 30 mesi di navigazione da giovanotto frigorista.
Giovanotto elettricista . .	aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per elettricisti, oppure aver lavorato almeno per 12 mesi presso una officina o stabilimento elettromeccanico

Elettricista o secondo elettricista	essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezioni elettricisti o elettromeccanici. Oppure aver prestato almeno per 4 anni servizio in uno stabilimento elettrotecnico con qualifica di elettricista; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da giovanotto elettricista o da allievo elettricista, o 24 mesi di navigazione in servizio di macchina con specifica destinazione ai servizi di categoria dopo frequenza di un corso professionale.
Primo elettricista	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da elettricista o da secondo elettricista.
Operaio motorista	aver effettuato 12 mesi di lavoro in officina meccanica-navale e 12 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici di potenza non inferiore a 50 HP/asse; oppure aver effettuato, prima o dopo la frequenza di un idoneo corso professionale, almeno 12 mesi di navigazione in servizio di macchina da comune di macchina; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio motorista.
Operaio meccanico	essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione meccanici, o della qualifica di operaio specializzato o qualificato con almeno 12 mesi di servizio in stabilimenti con tale qualifica; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio meccanico.
Capo operaio	aver effettuato 24 mesi di navigazione da operaio maccanico o provenientc dalla qualifica di capo fuochista.

Personale polivalente.

All comune polivalente .	aver compiuto 18 anni di età ed appartenere alle categorie iniziali di mozzo, di giovanotto o diplomati nautici di coperta e macchina ed essere in possesso del libretto sanitario qualora adibito a servizi di cucina o di mensa.
Comune polivalente . . .	aver compiuto 18 anni ed aver effettuato 24 mesi complessivi di navigazione nelle qualifiche iniziali dei quali almeno 12 in servizio di coperta ed aver superato uno dei corsi per comuni polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo comune polivalente.
All operaio polivalente .	aver compiuto 18 anni di età ed aver conseguito il diploma dell'Istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione macchina; oppure avere la licenza di scuola media con almeno 6 mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale.
Operaio polivalente. . . .	aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio polivalente oppure, dopo aver conseguito la qualifica di operaio meccanico, di operaio motorista, di operaio frigorista o di operaio di coperta, aver effettuato 36 mesi di navigazione (dei quali almeno 12 in servizio di coperta per partecipare alla guardia di navigazione in plancia) ed aver superato uno dei corsi per operai polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.
Capo operaio polivalente	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da operaio polivalente ed aver superato uno dei corsi previsti dalla circolare n 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni

Personale sanitario

Infermiere	essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi della legge sanitaria.

Personale di camera.

Piccolo di camera	avere 15 anni di età.
Garzone di seconda . . .	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di camera.
Garzone di camera. . . .	aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione da piccolo di camera oppure almeno 6 mesi da piccolo di camera dopo aver frequentato un corso alberghiero riconosciuto.
Garzone di prima	aver effettuato almeno 6 mesi di effettiva navigazione da garzone di seconda.
Cameriere	aver compiuto 18 anni di età ed aver effettuato almeno 12 mesi di effettiva navigazione da garzone di prima o da garzone di camera oppure comprovare di aver prestato almeno un anno di servizio in albergo, o di aver maturato almeno 24 mesi di navigazione come allievo: commis, cabin steward, lounge steward e comune di camera.
Cameriere (con buona conoscenza di lingue)	aver compiuto 18 anni di età ed aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di prima con buona conoscenza di lingue, oppure comprovare di aver prestato servizio alberghiero per almeno 2 anni e aver buona conoscenza di lingue, o aver maturato 24 mesi di navigazione come allievo comune alberghiero, cabin steward, lounge steward, ecc.
Cameriere ripostiere . . .	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cameriere.
Primo cameriere - Capo alloggi	aver effettuato almeno 48 mesi di navigazione da cameriere.
Aiuto guardarobiere . . .	aver effettuato 18 mesi di navigazione da piccolo di camera
Guardarobiere.	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cameriere, ovvero 48 mesi di navigazione da garzone di prima o da garzone di camera.

Maggiordomo Maître d'hotel	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione in qualità di primo cameriere, ovvero aver svolto per almeno 48 mesi di servizio come maggiordomo in alberghi di lusso o di prima categoria
Bambinaia	aver compiuto 18 anni di età, aver conseguito la licenza di scuola media inferiore
Barista	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come cameriere o almeno 48 mesi di navigazione da garzone di camera o garzone di prima
Guardiano notturno alberghiero	aver effettuato 24 mesi di navigazione, dei quali almeno 6 nella sezione di camera ed aver frequentato, con esito positivo, un corso antincendio riconosciuto

Personale di cucina e famiglia

Piccolo di cucina	essere in possesso di libretto sanitario
Garzone di cucina	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina (tale requisito non è richiesto sulle navi da carico)
Terzo cuoco	avere 18 anni di età ed aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cucina, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo cuoco
Secondo cuoco .	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da terzo cuoco o 36 mesi da garzone di cucina
Primo cuoco capo partita	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da secondo cuoco
Sottocapo cuoco - Sous chef	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da primo cuoco, ovvero aver effettuato almeno 36 mesi di servizio come cuoco in alberghi di prima categoria
Capo cuoco Chef	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da sottocapo cuoco o sous chef o 24 da primo cuoco, oppure dimostrare di aver esercitato le mansioni di capo cuoco in grandi alberghi
Cuoco equipaggio .	essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065
Dispensiere di equipaggio	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cuoco di equipaggio.
Garzone pasticciere. .	avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver effettuato 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, ovvero essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone pasticciere a terra.
Pasticciere	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone pasticciere oppure essere in posseso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di pasticciere a terra, oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo pasticciere.
Capo pasticciere	aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da pasticciere o dimostrare di aver svolto le mansioni di capo pasticciere in grandi alberghi
Garzone di cambusa .	possedere la licenza di scuola media inferiore ed avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di cucina, oppure 24 mesi di navigazione da piccolo di cucina
Cambusiere .	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cambusa, oppure possedere la qualifica di secondo cuoco, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo cambusiere
Primo cambusiere o cambusiere unico	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cambusiere, oppure possedere la qualifica di primo cuoco o di dispensiere o avere effettuato almeno 48 mesi da garzone di cambusa
Bottigliere	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cambusa ovvero 18 mesi di navigazione da cameriere in servizio di sala
Maestro di casa	avere effettuato almeno 24 mesi di navigazione da dispensiere o da cambusiere ovvero aver effettuato almeno 5 anni di navigazione da cuoco o da primo cameriere
Garzone panettiere	avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver effettuato 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, oppure essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone panettiere a terra
Panettiere	aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di panettiere a terra ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come allievo panettiere o avere la qualifica di cuoco di equipaggio
Capo panettiere	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come panettiere
Garzone macellaio . .	essere in possesso della qualifica di garzone di cucina oppure di un certificato attestante 12 mesi di attività lavorativa in una macelleria con mansioni di garzone macellaio
Macellaio	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come garzone-macellaio, oppure essere in possesso di un certificato attestante la specifica capacità professionale ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come allievo macellaio o avere la qualifica di cuoco di equipaggio.
Capo macellaio . .	aver effettuato 24 mesi di navigazione da macellaio.
Garzone lavandaio	possedere un certificato di capacità professionale
Lavandaio stiratore. .	aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di un attestato di capacità professionale rilasciato da un precedente datore di lavoro.
Capo lavandaio .	aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da lavandaio

Personale addetto ai servizi vari

Tipografo . . .	avere 18 anni di età ed essere in possesso di un certificato di idoneità professionale ed aver prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo tipografo

Operatore cinematografico — avere 18 anni di età ed essere in possesso di attestato di idoneità professionale.

Assistente di ufficio . . . — essere in possesso di licenza di scuola media inferiore ed aver lavorato per almeno due anni presso un ufficio specializzato nel settore turistico ed avere buona conoscenza di almeno una lingua estera; oppure aver conseguito la licenza di segretario d'azienda o l'abilitazione di segretario di amministrazione o il diploma di scuola superiore, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo assistente d'ufficio.

Hostess . . . . — essere in possesso del libretto di idoneità professionale rilasciato dal centro italiano di cultura turistica, oppure aver conseguito, il diploma di liceo linguistico o di istituto commerciale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; opure dimostrare con idonea documentazione di aver svolto per almeno 24 mesi compiti di assistenza turistica presso un'agenzia del settore ovvero aver navigato per 24 mesi come allieva hostess.

Nota Per alcune figure professionali, concernenti l'estetica della persona, l'intrattenimento sociale, l'attività ricreativa e lo shopping dei passeggeri quali ad esempio: estetica, manicure, parrucchiere, barbiere, ginnasta, orchestrale, intrattenitore sociale, venditore, ecc , è ammesso l'imbarco, per il tramite dell'ufficio di collocamento, a richiesta dell'armatore che ne valuta la professionalità.

In relazione a quanto previsto dalla convenzione IMO STCW/78, recepita nell'ordinamento nazionale con legge 21 novembre 1985, n. 739, il personale di coperta e di macchina e personale polivalente interessato dovrà essere in possesso della certificazione prescritta dalla convenzione stessa.

Allievi sottufficiali.

Sezione coperta:

Allievo tankista. . . . . . — aver effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta o macchina.

Allievo ottonaio . . . . . — essere in possesso di idonea documentazione attestante di avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa in qualità di idraulico presso una impresa; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

Allievo carpentiere . . . . — essere in possesso di idonea documentazione attestante di aver prestato per almeno 12 mesi specifica attività lavorativa presso uno stabilimento di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

Sezione macchina:

Allievo frigorista . . . . . — aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.

Allievo operaio motorista — aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per motoristi; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento meccanico.

Allievo operaio meccanico — aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per meccanici; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento meccanico

Allievo elettricista . . . . — aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per elettricisti; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento elettromeccanico

Sezione cucina:

Allievo cambusiere . . . . — possedere la licenza di scuola media inferiore.

Sezione servizi vari.

Allievo assistente d'ufficio — essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere una discreta conoscenza di una lingua estera.

Allievo tipografo . . . . . — aver compiuto 18 anni di età ed avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

Allieva hostess . . . . . . — essere in possesso di diploma di scuola media superiore.

Allievi comuni alberghieri.

Sezione camera:

Allievo comune di camera — aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di diploma alberghiero o attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di camera o garzone di camera.

Allievo commis - Allievo cabin steward - Allievo lounge steward — essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero.

Sezione cucina:

Allievo cuoco . . . . — aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di diploma alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di cucina o garzone di cucina.

Allievo pasticciere - Allievo panettiere — essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero.

Allievo macellaio . . . . . — essere in possesso del libretto sanitario.

Per le sopraindicate qualifiche di allievo si possono applicare i contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/84 e successive modifiche.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— Il R D L n 1031 1925 ha istituito gli uffici di collocamento della gente di mare

— La legge n 3042/1928 ha istituito gli uffici di collocamento per gli ufficiali della Marina mercantile denominati «movimenti ufficiali».

— Il testo degli articoli 125, 126, 1176 e 1177 del codice della navigazione è il seguente

«Art. 125. — Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge».

«Art 126 — È vietata la mediazione anche gratuita per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi»

«Art. 1176 — Chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a L 40 000».

«Art. 1177 — La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno o dell'ammenda da L 40 000 a 200 000

1) se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di più persone,

2) se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo,

3) se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo,

4) se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno»

— Si trascrive il testo dell'art 2098 del codice civile

«Art 2098 — Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salvo l'applicazione delle sanzioni penali

La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero su denuncia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro»

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Nota all'art 16

Si riporta il testo dell'art 120 lettera *f)*, e dell'art 121 del codice della navigazione

«Art 120 *(Cancellazione dalle matricole e dai registri)* — Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi

a)-e) (omissis).

f) cessazione dall'esercizio della navigazione»

«Art 121 *(Reiscrizione nelle matricole e nei registri)*. — Gli iscritti nelle matricole della gente di mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere *c)* ed *e)* dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell'art 119 Gli iscritti cancellati a norma delle lettere *b*, ed *f*, possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta

La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento»

Nota all'art 19

— La legge n. 739/1985 reca adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 295 del 16 dicembre 1985)

Nota all'art 21

— Il punto 4, primo comma, dell'art. 1252 del codice della navigazione così recita: «la inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni»

Note all'art 23

L'art 318, secondo comma, del codice della navigazione così recita «Il Ministro per la marina mercantile, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non superiore ad un terzo dell'intero equipaggio»

— Si riporta il testo dell'art 319 del codice della navigazione

«Art 319 — Nei porti esteri della navigazione marittima internazionale o se non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere

In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare può autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata dal comma precedente»

— Il comma 4 dell'art 10 della legge n 39 1990 così recita «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite nei Paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani»

94G0216

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 25 febbraio 1994.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Albania dei cittadini italiani ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Albania;

Ritenuto che, a seguito del persistere in Albania della grave crisi, permane sul territorio di detto Paese la situazione di carattere eccezionale che ha determinato lo stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani residenti;

Visto l'art. 2, comma 4, 7 ed 8, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Albania dei cittadini italiani ivi residenti, con decorrenza dalla data del 15 dicembre 1993.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

94A1900

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 marzo 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° gennaio 1994, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1993, 5 e 21 gennaio 1994 e 21 febbraio 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 marzo 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36.525 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1994, di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 1993 citato nelle premesse.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 marzo 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 1994 con corresponsione di settantacinque giorni di dietimi d'interesse. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 90.000.000.000 faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 4

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 30 dicembre 1993, ed in particolare quelle di cui all'art. 12 concernenti le modalità di assegnazione dei titoli in relazione a richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione». Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 marzo 1994

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1858

DECRETO 7 marzo 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1994, sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1993, 5 e 21 gennaio, 7 e 21 febbraio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 marzo 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36.525 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione di buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/2004.

Art. 2

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)*

dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria

Art 6

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra, eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale.

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 marzo 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art 9

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 marzo 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 18 marzo 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per settantasette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004. Dette operazioni avranno inizio il 18 marzo 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 42.500.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1859

DECRETO 7 marzo 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° gennaio 1994, sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute,

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1993, 5 e 21 gennaio, 7 e 21 febbraio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 marzo 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36.525 miliardi;

Tenuto, altresì conto che l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993,

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti,

Decreta

Art. 1.

È disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione, risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della sesta tranche dei B.T.P. 1° gennaio 1994/1999;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione, nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per 76 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 17 marzo 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per 76 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 17 marzo 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 63.750.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro BARUCCI

94A1860

DECRETO 7 marzo 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1993, 5 e 21 gennaio, 7 e 21 febbraio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 marzo 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36.525 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1963, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1

È disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'aste dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della sesta tranche dei B.T.P. 1° gennaio 1994/1997;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità.

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per 76 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 17 marzo 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per 76 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 17 marzo 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 42.500.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1861

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1994

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio - manifestazione 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio - manifestazione 1994 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio - manifestazione 1994, abbinata al Campionato mondiale di hockey su ghiaccio, con inizio il 1° marzo 1994, si concluderà l'8 maggio 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 8 maggio 1994 alle ore 10, presso la Direzione generale dell'Amministrazionedei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data dell'8 maggio 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verra effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le quattro squadre partecipanti alla finale ed alla semifinale del Campionato del mondo di hockey su ghiaccio.

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della partita finale.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle squadre ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle squadre sara quella relativa al risultato rilevato al termine dell'ultima partita sulla base della graduatoria ufficiale dalla giuria.

Qualora l'esito del campionato non dovesse determinare un numero sufficiente di squadre atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle squadre partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle squadre eventualmente classificatesi.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più squadre per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra le squadre classificatisi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più squadre per uno degli altri posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle squadre giudicate *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle squadre in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio - manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 2 maggio 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 8 maggio 1994.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 5 maggio 1994.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

94A1901

DECRETO 8 marzo 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale delle Antiche repubbliche marinare italiane - manifestazione 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale delle Antiche repubbliche marinare italiane - manifestazione 1994 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata alla «Regata delle Antiche repubbliche marinare italiane» - manifestazione 1994, con inizio il 21 marzo 1994, si concluderà il 29 maggio 1994.

Art. 2

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 29 maggio 1994 alle ore 10, presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 29 maggio 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i quattro galeoni partecipanti alla «Regata delle Antiche repubbliche marinare italiane».

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei galeoni ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei galeoni sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della regata e sarà fornita dalla giuria di gara.

Qualora l'esito della regata non dovesse determinare un numero sufficiente di galeoniatto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai galeoni partecipanti alla regata, tolti quelli corrispondenti ai galeoni eventualmente classificatisi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più galeoni per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i galeoni classificatisi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di arrivo simultaneo di più galeoni per uno degli altri posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei galeoni giudicati *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai galeoni in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi - saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale delle Antiche repubbliche marinare italiane - manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 24 maggio 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 29 maggio 1994.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 26 maggio 1994.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero della finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

94A1902

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 marzo 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Ferdofin, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 18 gennaio 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Ferdofin, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferdofin quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Ferdofin, con sede in Torino, largo Regio Parco, 9, collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1903

DECRETO 15 marzo 1994

Assoggettamento della S.p.a. Acofer - Azienda commercio ferro, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 10 febbraio 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Acofer - Azienda commercio ferro, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Acofer - Azienda commercio ferro quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa.

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Acofer - Azienda commercio ferro, con sede in Torino, largo Regio Parco, 9, collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1904

DECRETO 15 marzo 1994

Assoggettamento della S.p.a. Ferdofin acciaierie bresciane, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la sentenza in data 10 febbraio 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Ferdofin acciaierie bresciane, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Ferdofin acciaierie bresciane, quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica, preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta

Art. 1.

La S.p.a. Ferdofin acciaierie bresciane, con sede in Torino, largo Regio Parco, 9, collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1905

DECRETO 15 marzo 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Prometa, in Montefredane, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Prometa con sede in Montefredane (Avellino), località Arcella, via Nazionale, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro,

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Prometa quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa.

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino), località Arcella, via Nazionale, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1906

DECRETO 15 marzo 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Spring, in Piacenza, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Spring, con sede in Piacenza, via Caorsana n. 35, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Spring quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Spring, con sede in Piacenza, via Caorsana n. 35, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1907

DECRETO 15 marzo 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Mandelli 2, in Montefredane, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Mandelli 2, con sede in Montefredane (Avellino), località Arcella, zona industriale Pianodardine, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Mandelli 2 quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Mandelli 2, con sede in Montefredane (Avellino), località Arcella, zona industriale Pianodardine, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1908

DECRETO 15 marzo 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Hitec Campania, in Montefredane, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Hitec Campania, con sede in Montefredane (Avellino), località Arcella, zona industriale Pianodardine, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed e nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Hitec Campania quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Hitec Campania, con sede in Montefredane (Avellino), località Arcella, zona industriale Pianodardine, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1909

DECRETO 15 marzo 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Mandelli, in Piacenza, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Mandelli, con sede in Piacenza, via Caorsana n. 35, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Mandelli quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale, e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa,

Decreta

Art. 1

La S.p.a. Mandelli, con sede in Piacenza, via Caorsana n. 35, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria

Art. 2

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni

Art. 3

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1910

DECRETO 15 marzo 1994

Assoggettamento della S.p.a. Saimp sistemi, in Padova, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Saimp sistemi, con sede in Padova, via Pontevigodarzere n. 2, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Saimp sistemi, quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale, e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa.

Decreta

Art. 1.

La S.p.a. Saimp sistemi, con sede in Padova, via Pontevigodarzere n. 2, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1911

DECRETO 15 marzo 1994.

Assoggettamento della S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine speciali, in Rovereto, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine speciali, con sede in Rovereto (Trento), via del Lavoro n. 10, ed ha

dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine speciali, quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale, e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine speciali, con sede in Rovereto (Trento), viale del Lavoro n. 10, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1912

DECRETO 15 marzo 1994.

Assoggettamento della S.r.l. INNSE macchine utensili, in Brescia, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. INNSE macchine utensili, con sede in Brescia, via Attilio Franchi n. 20, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. INNSE macchine utensili, quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale, e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. INNSE macchine utensili, con sede in Brescia, via Attilio Franchi n. 20, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1913

DECRETO 15 marzo 1994

Assoggettamento della S.p.a. Selec, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 25 gennaio 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Selec, con sede in Torino, via Susa n. 35, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie, e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Selec quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie, e preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Selec, con sede legale in Torino, via Susa n. 35, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1914

DECRETO 15 marzo 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Inteco, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 25 gennaio 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Inteco, con sede legale in Torino, via Susa n. 35, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Inteco quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie, e preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Inteco, con sede legale in Torino, via Susa n. 35, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1915

DECRETO 15 marzo 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Presafin, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 8 febbraio 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Presafin, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Presafin quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie, e preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Presafin, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1916

DECRETO 16 marzo 1994.

Nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Guardian Royal Exchange Assurance plc, in Milano.

IL DIRETTO GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti in particolare gli articoli 58 e 62 della predetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia della Guardian Royal Exchange Assurance plc, con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 4 febbraio 1994 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Guardian Royal Exchange Assurance plc, ponendosi in liquidazione volontaria, chiede l'approvazione della nomina, quale liquidatore della stessa rappresentanza, della Allrisks S.p.a. in persona del suo rappresentante legale signor Alberto Cunati;

Vista la lettera in data 4 marzo 1994, n. 405240, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alla nomina della Allrisks S.p.a. in persona del suo legale rappresentante signor Alberto Cunati, quale liquidatore della predetta rappresentanza generale per l'Italia della Guardian Royal Exchange Assurance plc, in Milano, posta in liquidazione come da delibera della casa madre in data 18 febbraio e 21 febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la nomina della Allrisks S.p.a., in persona del suo legale rappresentante sig. Alberto Cunati, nell'incarico di liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Guardian Royal Exchange Assurance plc, in Milano, in liquidazione volontaria.

Art. 2.

È decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica, rilasciata alla Guardian Royal Exchange Assurance plc - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1917

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 17 marzo 1994.

Integrazione al decreto ministeriale 12 ottobre 1992 concernente modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento all'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa all'art. 3 i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 recante le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992;

Ritenuta la necessità di integrare il predetto decreto ministeriale 12 ottobre 1992 al fine di disciplinare le modalità di reiterazione delle domande di riconoscimento per i fini di cui all'art. 3 della predetta legge n. 55/1989;

Decreta:

Dopo l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1992 in premessa citato è inserito il seguente:

Art. 3. — Gli istituti che non abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989

possono produrre una nuova apposita istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi rispetto alla precedente, idoneamente evidenziati. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione, in duplice copia ed in carta semplice, prevista dal presente decreto, ove non diversamente previsto da norme di legge o di regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 marzo 1994

Il Ministro COLOMBO

94A1918

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 marzo 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Corias - Soc. coop. a r.l.», in Mondragone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 ottobre 1993 con la quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Corias - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mondragone (Caserta);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Corias - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mondragone (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Pasquale Liotti il 23 luglio 1987, repertorio n. 13157, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Gaetano Di Nuzzo, residente in Maddaloni (Caserta), via Ponte Carolino, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro GIUGNI

94A1919

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 17 febbraio 1994

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dall'Austria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 febbraio 1992 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, relativo ai controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità;

Vista la decisione n. 93/451 CEE del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria;

Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale in applicazione della decisione CEE citata;

Ordina:

Art. 1.

1. Ferme restando le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; 1° marzo 1992, n. 231; 30 dicembre 1992, n. 557, è consentita l'importazione dall'Austria di carni fresche, accompagnate dai certificati di seguito elencati, di animali domestici delle specie:

a) bovina, ovina e caprina, conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 1;

b) suina, conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 2;

c) solipedi, conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 3.

Art. 2.

1. Le importazioni dall'Austria di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali, sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1994

Il Ministro GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 12

ALLEGATO 1

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese speditore: *Austria*

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*

Carni di: ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(dei) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): ....

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV *Attestato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1) Le carni fresche sopra descritte derivano

- da animali che hanno soggiornato nel territorio dell'Austria per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

- da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati focolai di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni,

- da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza aver contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

- da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione ai sensi della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

- nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti

2) Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamentodi tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Timbro (1)

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

(Nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

---

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri del certificato

ALLEGATO 2

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese speditore: *Austria* (Burgenland, Tirolo, Austria superiore, Vorarlberg, Carinzia e Vienna)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(dei) macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): ....

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina, che non hanno subìto alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. *Attestato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) L'Austria (Burgenland, Tirolo, Austria superiore, Vorarlberg, Carinzia e Vienna) è stata esente da peste suina classica durante gli ultimi dodici mesi, e nello stesso periodo non si è praticata la vaccinazione contro detta malattia;

2) Le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato nel territorio dell'Austria (Burgenland, Tirolo, Austria superiore, Vorarlberg, Carinzia e Vienna) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati focolai di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti trenta giorni, o di peste suina nei precedenti quaranta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di tali malattie negli ultimi trenta giorni;

— da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza aver contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

— da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

3) Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamentodi tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Timbro (1)

....

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

(Nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri del certificato.

ALLEGATO 3

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese speditore: *Austria*

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto. ....

II. *Provenienza delle carni*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(dei) macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): ....

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da: ....

(luogo di spedizione)

a: ....

(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. *Attestato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato nel territorio dell'Austria per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita nel caso di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ...., il ....

(luogo) (data)

Timbro (4)
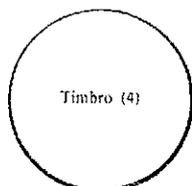
(Firma del veterinario ufficiale) (4)

(Nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici, che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri del certificato.

94A2013

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 11 marzo 1994.

Indizione delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 8 giugno 1991 con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 giugno 1991 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 1994 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Le elezioni avranno luogo il giorno 8 maggio 1994 in Roma presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato.

Con altro decreto si procederà alla nomina dei componenti dell'ufficio elettorale istituito dall'art. 22, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 11 marzo 1994

L'avvocato generale: AZZARITI

94A1921

DECRETO 11 marzo 1994.

Costituzione dell'ufficio unico elettorale per le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1994 con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla designazione dei componenti dell'ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un vice avvocato generale dello Stato come presidente nonché due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103 è composto come segue:

Bafile avv. Carlo, vice avvocato generale dello Stato, presidente;

Tortora avv. Roberta, avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio;

Quadri avv. Francesca, avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 11 marzo 1994

L'avvocato generale: AZZARITI

94A1922

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 22 febbraio 1994.

Modificazione al regolamento del personale. (Provvedimento n. 12747).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche approvato con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 6241 in data 7 settembre 1979, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11371 in data 25 settembre 1990;

Visto l'art. 4 del regolamento suddetto relativo alle assunzioni del personale di ruolo, ed in particolare il terzo comma relativo al limite di età per i candidati ai concorsi per posti del ruolo tecnico-professionale che abbiano avuto un rapporto di impiego con l'ente;

Vista la delibera del consiglio di presidenza n. 371 in data 3 ottobre 1991 avente per oggetto la modifica regolamentare relativa al limite massimo per l'ammissione di personale già a contratto, ai sensi dell'art. 36 legge n. 70/1975 ed art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, ai concorsi per la copertura di posti della pianta organica CNR;

Considerato che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui la citata delibera è stata inviata con lettera prot. n. 024996 in data 4 marzo 1992 ai sensi dell'art. 8 legge n. 168/1989, non ha avanzato motivata richiesta di riesame e che, essendo ampiamente trascorso il termine perentorio di sessanta giorni, la modifica regolamentare si intende approvata;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

L'art. 4, terzo comma, del regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche è modificato come segue:

«Il limite massimo di cui al precedente comma è, altresì, elevato nei concorsi per la copertura della pianta organica per i candidati che abbiano avuto o abbiano in corso un rapporto di impiego con l'Ente, a norma dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in misura pari al periodo del rapporto di impiego a termine intercorso».

Roma, 22 febbraio 1994

Il presidente: GARACI

94A1923

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 16 marzo 1994, n. 4.

Regime di importazione relativo ai prodotti tessili rientranti nella cat. 97 AMF originari della Repubblica popolare cinese.

Con regolamento della Commissione n. 469/94 del 2 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 59 del 3 marzo 1994, le importazioni dei prodotti rientranti nella cat. 97 - reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca, di spago, corda o funi di cui ai codici NCDSA 5608 1111, 1119, 1191, 1199, 1911, 1919, 1931, 1939, 1991, 1999, 9000 - originari della Repubblica popolare cinese, vengono sottoposte al regime dell'autorizzazione di importazione con il sistema del «duplice controllo» nell'ambito di un limite quantitativo comunitario di tonn. 174, valido per tre mesi a partire dall'8 febbraio al 7 maggio 1994.

Gli operatori interessati all'ottenimento delle autorizzazioni di importazione per i prodotti sopracitati dovranno inoltrare domanda - da redigersi, preferibilmente, sugli appositi moduli di «autorizzazione di importazione» reperibili presso le locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - al Ministero commercio estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. III - Viale America n. 342 - 00144 Roma.

Le domande relative alla importazione dei prodotti in questione, spediti dalla Repubblica popolare cinese dal 4 marzo 1994, dovranno essere corredate dell'originale del Certificato di esportazione (Export Licence) rilasciato dalle competenti autorità cinesi, mentre quelle relative ai prodotti spediti nel periodo dall'8 febbraio al 3 marzo 1994, dovranno essere corredate di copia della polizza di carico o di altro documento di trasporto comprovante l'effettiva spedizione durante tale periodo.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

94A1925

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 286ª seduta pubblica per giovedì 24 marzo 1994, alle ore 17,30, con il seguente

Ordine del giorno

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

94A2059

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 311ª seduta pubblica per giovedì 24 marzo 1994, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

94A2058

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 marzo 1994

Dollaro USA	1679,20
ECU	1907,57
Marco tedesco	988,35
Franco francese	290,09
Lira sterlina	2489,75
Fiorino olandese	879,35
Franco belga	47,981
Peseta spagnola	12,076
Corona danese	252,08
Lira irlandese	2395,38
Dracma greca	6,775
Escudo portoghese	9,619
Dollaro canadese	1227,49
Yen giapponese	15,797
Franco svizzero	1167,73
Scellino austriaco	140,47
Corona norvegese	227,87
Corona svedese	212,71
Marco finlandese	301,34
Dollaro australiano	1196,77

94A2057

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Roma e Venezia

Con decreto 16 febbraio 1994, n. TD/768, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex alveo ed arginature del fosso della Cecchignola - Valchetta nel tratto tra viale Oceano Pacifico e viale Oceano Indiano, della superficie complessiva di mq 24160, distinto in catasto del comune di Roma al foglio 859, particelle 140/P (già particella 1/P) e 142 (già particella 2/P) ed individuato con il perimetro evidenziato in rosso nella planimetria che è parte integrante del citato decreto rilasciata il 20 maggio 1989, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Con decreto 8 marzo 1994, n. 557/ZU, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, distinto in catasto del comune di Venezia, al foglio n. 16, mappale n. 4879, della superficie di ha 0 02 30, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 dicembre 1986, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Venezia che fa parte integrante del presente decreto.

94A1938

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti per l'esercizio di un magazzino generale

Con decreto ministeriale 1° marzo 1994 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla SAFI S.r.l. Frigoriferi italiani, con sede in S. Croce Tronchetto - 30125 Venezia, sono state revocate per cessazione di attività.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1994 la Italfrigor S.r.l., con sede in Milano, via Quintiliano, 5, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito in Segrate (Milano), viale Europa, 59.

94A1939

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Posidor Fiori

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 13 settembre 1981 e 12 novembre 1991 all'impresa Roussel Hoechst Agrovet, con sede in Milano, piazzale Turr, 5, del presidio sanitario denominato Posidor Fiori già registrato al n. 4432.

94A1929

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni immobili del periziato valore di L. 540.000.000 ed in beni mobili per un ammontare di L. 75.028.182, disposta dal sig. Sergio Secondo con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Pregno, notaio in Moncalieri, numero di repertorio 4078.

94A1930

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1994, l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare di Padova è stata autorizzata a conseguire il legato, disposto a favore della sezione U.I.L.D.M. di Trieste, consistente in un appartamento, escluso l'arredamento, sito in Grado, via Fermi, 1, ed in crediti e libretti di Banca per un valore complessivo di L. 184.000.000, a rogito dott. Renato Pirolo, notaio in Cervignano, numero di repertorio 81615.

94A1931

Autorizzazione alla fondazione Marino Golinelli di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1994 la fondazione Marino Golinelli di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in 150.000 azioni da L. 10.000 ciascuna per un valore complessivo di L. 1.500.000.000, disposta dalla società Marino Golinelli & C. con atto a rogito dott. Carlo Vico, notaio in Bologna, numero di repertorio 42398.

94A1932

Autorizzazione all'associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1994, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad acquistare un appartamento, del periziato valore di L. 90 000 000, sito in Vado Ligure, via Cadorna, 58, con atto di compravendita a rogito dott Federico Ruegg, notaio in Savona, numero di repertorio 6893, da destinare all'ampliamento della sede del locale sottocomitato C R I.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1994, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad acquistare dai signori Daniele e Sergio Guzzo, un terreno sito in Ronco Scrivia di mq 375 al prezzo di L 10 000 000, con atto a rogito dott Francesco Bonini, notaio in Ronco Scrivia, numero di repertorio 14668, da utilizzare per la costruzione di un capannone per il ricovero degli automezzi in dotazione al locale sottocomitato C R I.

94A1933

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un appartamento, con annessi cantina e box, sito in Monza, via Dante, 15, del periziato valore di L 125 000 000, disposto dalla sig ra Emilia Mariani con testamento olografo pubblicato per atto dott Carlo Maria Giovenzana, notaio in Monza, numero di repertorio 85251

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 9.600 000, disposto dalla sig ra Rosa Marchand con testamento olografo pubblicato per atto dottor Massimo Vinciguerra, notaio in Sanremo, numero di repertorio 13114

94A1934

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare di Viverone ad accettare una donazione

Con decreto n 645/Sett 1 del 5 febbraio 1994 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico reggente di Cavaglia è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videolettore Roadstar VCP 615 con telecomando, matricola S/N 21200945D del valore di L 380 000 disposta dal comitato Rolle e Bertignano in persona del presidente sig Busca Gian Paolo

94A1935

Autorizzazione alla direzione didattica di Occhieppo Inferiore ad accettare una donazione

Con decreto n 294 Sett 1 del 7 febbraio 1994 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Occhieppo Inferiore è stata autorizzata ad accettare la donazione di due macchine fotocopiatrici Olivetti copia 8515, matricola numeri 0067117 e 0067141 del valore complessivo di L 13 804 000 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella

94A1936

Autorizzazione alla direzione didattica di Novellara ad accettare una donazione

Con decreto n 1473/Sett II del 24 aprile 1993 del prefetto della provincia di Reggio Emilia il direttore didattico del circolo di Novellara è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice «Ricoh M 100» del valore di L 2 000 000 diposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di S Giovanni

94A1937

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, disposta con decreto ministeriale del 15 gennaio 1993 con effetto dal 13 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Filatura Valvaraita, con sede in Busca (Cuneo) e unità di Busca (Cuneo), per il periodo dal 13 agosto 1993 al 12 febbraio 1994

Art 3, comma 2, della legge n 223/1991 - Decreto tribunale dell'11 settembre 1992.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994

Parere organo competente acquisito in data 25 agosto 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a. Prosmet, con sede in Filago (Bergamo) e unità di Filago (Bergamo), Osteria Grande (Bologna) e Valperga Canavese (Torino), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993

Parere organo competente acquisito in data 14 ottobre 1993,

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Ava Confezioni, con sede in Empoli (Firenze) e unità di Empoli e Vinci (Firenze), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993

Parere organo competente acquisito in data 5 luglio 1993,

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a New Pel, con sede in Empoli (Firenze) e unità di Montespertoli (Firenze), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 9 luglio 1993;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Foster, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Carrara, località Nazzano (Massa Carrara), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993

Parere organo competente acquisito in data 20 luglio 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Foster, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Carrara, località Nazzano (Massa Carrara), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 ottobre 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Del Favero, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 7 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con esclusione dei lavoratori sospesi per fine cantiere;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Flam, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per il periodo dal 16 giugno 1993 al 15 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 16 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 ottobre 1993;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Stylaf abbigliamento Pagliai, con sede in Sovigliana-Vinci (Firenze) e unità di Sovigliana-Vinci (Firenze), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 agosto 1993;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Dominique e Jacqueline, con sede in Nodica di Vecchiano (Pisa) e unità di Nodica di Vecchiano (Pisa), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 12 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Teramo, con sede in Teramo e unità di Teramo, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 7 settembre 1993;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Teramo, con sede in Teramo e unità di Teramo, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 febbraio 1994;

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lugli carrelli elevatori, con sede in Carpi (Modena) e unità di Carpi (Modena) e Rio Saliceto (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 settembre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 giugno 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 7 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 gennaio 1994;

4) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a cento, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore degli stessi dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Raccorderia meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 novembre 1993;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elcit - Elettronica civile, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e unità di S. Antonino di Susa (Torino), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1992 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 4 febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 23 luglio 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Elcit - Elettronica civile, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e unità di S. Antonino di Susa (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 2 dicembre 1993

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993

Parere organo competente acquisito in data 23 luglio 1993

Nota integrativa acquisita in data 13 settembre 1993,

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

F.A.S. - Fulgor Ape Saag, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Cavaglià (Vercelli), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 luglio 1993

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993

Parere organo competente acquisito in data 30 giugno 1993,

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. M.A.P. - Medicali articoli parafarmaceutici, con sede in Como e unità di Casnate con Bernate (Como), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992

Parere organo competente acquisito in data 15 giugno 1992

Nota integrativa acquisita in data 22 novembre 1993,

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. M.A.P. - Medicali articoli parafarmaceutici, con sede in Como e unità di Casnate con Bernate (Como), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992

Parere organo competente acquisito in data 8 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 22 novembre 1993,

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Idrominerale Romana Bognanco con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993

Parere organo competente acquisito in data 6 ottobre 1993,

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Omap, con sede in Brescia e unità di Brescia e Montichiari (Brescia), per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 luglio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 13 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Omap, con sede in Brescia e unità di Brescia e Montichiari (Brescia), per il periodo dal 13 luglio 1993 al 12 gennaio 1994

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 13 luglio 1993

Parere organo competente acquisito in data 1° ottobre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Sepi Sud (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993

Parere organo competente acquisito in data 9 ottobre 1993,

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Lanificio di Carignano, con sede in Milano e unità di Carignano (Torino), per il periodo dal 23 marzo 1993 al 22 settembre 1993

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 23 marzo 1993

Parere organo competente acquisito in data 30 giugno 1993,

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 23 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Lanificio di Carignano, con sede in Milano e unità di Carignano (Torino), per il periodo dal 23 settembre 1993 al 22 marzo 1994

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 23 settembre 1993

Parere organo competente acquisito in data 30 giugno 1993,

16) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a cento — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unità di Catignano (Pescara), per il periodo dal 13 aprile 1993 al 12 ottobre 1993

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 13 aprile 1993

Parere organo competente acquisito in data 18 settembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 22 giugno 1993 al 21 dicembre 1993

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con decorrenza 22 giugno 1993

Parere organo competente acquisito in data 27 agosto 1993,

18) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a cento — è progata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bellco (Gruppo Fiat), con sede in Mirandola (Modena) e unità di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 ottobre 1993;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Chemie Linz Castellanza (Gruppo OMV), con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 5 gennaio 1994;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Frimont, con sede in Milano e unità di Paderno Dugnano (Milano) e Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 luglio 1993;

21) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Frimont, con sede in Milano e unità di Paderno Dugnano (Milano) e Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 24 gennaio 1994;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.A.S. Siena, con sede in Monteroni d'Arbia (Siena) e unità di Monteroni d'Arbia (Siena), per il periodo dal 23 aprile 1993 al 22 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 23 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 giugno 1993.

Nota integrativa acquisita in data 3 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 23 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.A.S. Siena, con sede in Monteroni d'Arbia (Siena) e unità di Monteroni d'Arbia (Siena), per il periodo dal 23 ottobre 1993 al 22 aprile 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 23 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cogefar Impresit, con sede in Milano e unità di Mazzo di Rho (Milano), Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993;

25) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Europa metalli L.M.I., con sede in Firenze e uffici commerciali di Milano, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani, con sede in Napoli e unità di Cornigliano (Genova), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Parere organo competente acquisito in data 24 giugno 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani, con sede in Napoli e unità di Cornigliano (Genova), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 luglio 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani, con sede in Napoli e unità di Cornigliano (Genova), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993

Parere organo competente acquisito in data 18 novembre 1993;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 14 maggio 1993 con effeto dal 1° dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993

Parere organo competente acquisito in data 19 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Laterocalabra, con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza) e unità di Castiglione Cosentino (Cosenza), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992

Parere organo competente acquisito in data 17 luglio 1992

Nota integrativa acquisita in data 25 maggio 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Laterocalabra con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza) e unità di Castiglione Cosentino (Cosenza), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1993

Parere organo competente acquisito in data 10 febbraio 1994;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Walon, con sede in Pontecagnano (Napoli) e unità di Pontecagnano (Napoli) per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993

Parere organo competente acquisito in data 25 giugno 1993

Nota integrativa acquisita in data 12 ottobre 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Walon, con sede in Pontecagnano (Napoli) e unità di Pontecagnano (Napoli), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993

Parere organo competente acquisito in data 19 novembre 1993;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Poltrona Frau, con sede in Torino e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1993 con decorrenza 11 maggio 1993

Parere organo competente acquisito in data 22 giugno 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. - Gestioni industriali già *Agusta S.p.a.*, con sede in Roma, divisione Agusta stabilimenti di Benevento, Brindisi, Frosinone, Monteprandone (Ascoli Piceno), Samarate, frazione Cascina Costa (Varese), Samarate, frazione Verghera (Varese), Somma Lombardo (Varese), uffici di Milano, uffici di Roma e Vergiate (Varese), per il periodo dal 16 luglio 1993 al 31 dicembre 1993

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 16 luglio 1993

Parere organo competente acquisito in data 4 settembre 1993;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. G.F. - Gestioni industriali già *Breda meccanica bresciana*, con sede in Roma e divisione Breda meccanica bresciana (Brescia), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993

Parere organo competente acquisito in data 4 gennaio 1994;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. G.F. - Gestioni industriali già *S.M.A. - Segnalamento marittimo e a.*, con sede in Roma e divisione S.M.A. Segnalamento M. e A. di Campi Bisenzio (Firenze), Firenze e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993

Parere organo competente acquisito in data 17 settembre 1993;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. G.F. - Gestioni industriali già *Officine Galileo*, con sede in Roma e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 settembre 1993;

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. - Gestioni industriali già *Oto Melara*, con sede in Roma e unità di La Spezia, per il periodo dal 16 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 16 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 30 luglio 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tekal, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unità di S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 25 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 7 settembre 1993;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Selegg, con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e unità di Morsano al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 4 giugno 1993 al 3 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 4 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 9 ottobbre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oma Sud, con sede in Napoli e unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 13 aprile 1993 al 12 ottobre 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1993 con decorrenza 13 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 1° ottobre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Co.E.M., con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Savio S.p.a. dal 19 aprile 1993 *Par.Mec Savio partecipazioni meccanotessili*, con sede in Pordenone e unità di Genova-Sestri e Imola (Bologna), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 12 luglio 1993;

20) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Savio S.p.a. dal 19 aprile 1993 *Par Mec Savio partecipazioni meccanotessili*, con sede in Pordenone e unità di Genova-Sestri e Imola (Bologna), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 dicembre 1993;

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Savio S.p.a. dal 19 aprile 1993 *Par.Mec Savio partecipazioni meccanotessili*, con sede in Pordenone e unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 12 luglio 1993;

22) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Savio S.p.a. dal 19 aprile 1993 *Par.Mec Savio partecipazioni meccanotessili*, con sede in Pordenone e unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 16 dicembre 1993;

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Savio S.p.a. dal 19 aprile 1993 *Par.Mec Savio partecipazioni meccanotessili*, con sede in Pordenone e unità di Pordenone, per il periodo dal 16 febbraio 1993 al 15 agosto 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 16 febbraio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 maggio 1993;

24) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 16 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Savio S.p.a. dal 19 aprile 1993 *Par.Mec Savio partecipazioni meccanotessili*, con sede in Pordenone e unità di Pordenone, per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 settembre 1993 con decorrenza 16 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 15 ottobre 1993;

25) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.E.I.T. - Società elettrica impianti telefonici (Gruppo Padovani), con sede in Empoli (Firenze) e unità di Bastia Umbra (Perugia), Empoli (Firenze), Pisa e Pistoia, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 25 settembre 1993;

26) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Hachen, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 26 maggio 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 21 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

27) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gima, con sede in Fara Gera d'Adda (Bergamo) e unità di Fara Gera d'Adda (Bergamo), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 27 ottobre 1993,

28) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alutek - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Carmagnola (Torino), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 2 novembre 1993;

29) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e unità di Agrigento, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993

Parere dell'organo competente acquisito in data 3 luglio 1993;

30) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e unità di Agrigento, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.-

Parere dell'organo competente acquisito in data 25 gennaio 1994;

31) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cogolo, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unità di Pozzuolo del Friuli (Udine) e S. Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 7 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.C.E.A. - Società impianti costruzioni e affini, con sede in Basiano (Milano) e unità di Basiano (Milano, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 27 ottobre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Molino cooperativo intercomunale, con sede in Amelia (Terni) e unità di Terni, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 4 luglio 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 18 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lovere sidermeccanica, con sede in Lovere (Bergamo) e unità di Lovere (Bergano) e Pisogne (Brescia), per il periodo dal 30 giugno 1993 al 29 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 30 giugno 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 14 ottobre 1993;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche Mario Botteghi, con sede in Livorno e unità di Livorno, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 20 luglio 1993;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche Mario Botteghi, con sede in Livorno e unità di Livorno, per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 maggio 1994.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1993 con decorrenza 14 dicembre 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 27 gennaio 1994;

6) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Cooperativa editoriale Nuova Brianza, con sede in Cassago Brianza (Como) e unità di Cassago Brianza (Como), per il periodo dal 26 agosto 1992 al 25 febbraio 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1992 con decorrenza 26 agosto 1992.

Parere dell'organo competente acquisito in data 2 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 19 ottobre 1993;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sepi Sud (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Casalnuovo (Napoli) per il periodo dal 16 settembre 1993 al 15 marzo 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 16 settembre 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 15 febbraio 1994;

8) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 14 maggio 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura del Circeo, con sede in Milano e unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 14 maggio 1993 al 6 novembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1993 con decorrenza 14 maggio 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 8 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unità di Casalette (Torino), per il periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 agosto 1993 con decorrenza 26 luglio 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 29 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. White Cup, con sede in Parma e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 23 aprile 1993

Nota integrativa acquisita in data 2 novembre 1993;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. White Cup, con sede in Parma e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 2 novembre 1993;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.R.P. - Industrie riunite Pantalla, con sede in Pantalla di Todi (Perugia) e unità di Pantalla di Todi (Perugia) e Todi (Perugia), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 7 giugno 1993.

Nota integrativa acquisita in data 20 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mazzalai costruzioni generali, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 29 luglio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 10 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.S.E. - Industria servomeccanismi elettronici - Gruppo Ansaldo, con sede in Brendola (Vicenza) e unità di Brendola (Vicenza), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 18 settembre 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Top Club, con sede in Montecatini Terme (Pistoia) e unità di Montecarlo (Lucca), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere dell'organo competente acquisito in data 10 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Padovani (Gruppo Padovani), con sede in Cusago (Milano) e unità di Asti, Borgomanero (Novara), Caresanablot (Vercelli), Cusago (Milano), Mercallo (Varese), Monasterolo di Savigliano (Cuneo) e S. Secondo di Pinerolo (Torino), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 ottobre 1993;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tintoria Lariana, con sede in Como e unità di Como, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 ottobre 1993;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Database, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 20 ottobre 1993;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stoppa Antonia e Figli, con sede in Cerano (Novara) e unità di Cerano (Novara), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 settembre 1993.

94A1833

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 7 marzo 1994, il decreto ministeriale 18 novembre 1992 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Ser Man cooperativa a r.l. di servizi e manutenzioni varie», con sede in Quartucciu (Cagliari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Antonello Gagliega, è annullato, in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1994 il dott. Petruzzi Domenico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pasta Falasconi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Fermignano (Pesaro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 11 dicembre 1990 in sostituzione del rag. Antonio Sanchini, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1994 il dott. Nicola Mercuri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'economica a r.l.», con sede in Montecassiano (Macerata), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 1° aprile 1989 in sostituzione del dott. Graziano Pallotto, dimissionario.

94A1940

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelcovati, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelcovati, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 25 febbraio 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati (Brescia), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelcovati — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1994 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Guido Viola è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A1942

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articoli 30 e 34, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline E04 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1945

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge n. 537/1993 si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (c.l. scienze geologiche):

geologia applicata.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2035

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note annesse alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n 29 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1994)

A pag 43 la terza nota all'art 32 è sostituita dalla seguente

« Si riporta l'art. 13 della legge n 142/1992, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)

"Art 13 *(Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture)* — 1 I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno

2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo

3 Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire *per memoria* nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione

4 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"»

94A1947

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

L. 1.300